

CONTE DEI CONTI
UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO
DEI SERVIZI PUBBLICI
ALLA DIREZIONE REGIONALE
CULTURALE

27 NOV. 2009

2847

UFFICIO REGIONALE
DEI SERVIZI PUBBLICI
CULTURALI

27 NOV. 2009

7 foglio 53

Q. PALAZZI

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ordinanza Ministeriale contingibile e urgente recante misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle Regioni del nord est italiano.

Il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni;

Visto il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32 in tema di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;

Viste l'Ordinanza Ministeriale del 12 ottobre 2009 recante misure urgenti per prevenire la diffusione del contagio da rabbia negli animali al seguito di persone dirette nella Provincia di Udine (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2009, n. 262);

Vista la Decisione del Consiglio 2009/470/CE del 25 Maggio 2009 sulle spese in campo veterinario;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni concernente "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.);

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2008 concernente "Organizzazione e funzioni del Centro Nazionale di lotta ed emergenze contro le malattie animali ed Unità centrale di crisi" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 luglio 2008, n. 152);

Visto il Rapporto del Comitato scientifico sulla Sanità Animale e il Benessere Animale della Commissione Europea riguardante la vaccinazione orale delle volpi contro la rabbia del 23 ottobre 2002;

Viste le Raccomandazioni della Direzione Generale Salute e Consumatori della Commissione Europea prot. DI HK (2009) D/411782;

Considerata la recente evoluzione epidemiologica della malattia nei territori delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto;

Visto il parere del Centro di Referenza Nazionale per la rabbia istituito presso l'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie con decreto 8 maggio 2002 del Ministero della salute (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 22 maggio 2002 n°118);

Ritenuto necessario limitare il più possibile il rischio derivante dalla diffusione della malattia nei territori interessati nonché di prevenire il manifestarsi di nuovi casi al di fuori dei territori già coinvolti.

Visto il Decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante "Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato On.le Francesca Martini", registrato alla Corte dei Conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;

ORDINA

Articolo 1

1. I cani, i gatti e i furetti al seguito di persone dirette anche temporaneamente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e della Provincia di Belluno e di altri territori della Regione Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio, devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica, secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato, almeno ventuno giorni prima e da non oltre 11 mesi.
2. Nell'ambito del coordinamento di cui al successivo articolo 8, sono individuati i territori a rischio di contagio.
3. E' vietata l'introduzione nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e della Provincia di Belluno e di altri territori della Regione Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio, di cani, gatti e furetti che non siano stati preventivamente sottoposti alla vaccinazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 2

1. I cani di proprietà di persone residenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e della Provincia di Belluno e di altri territori della Regione Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica precontagio secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato.
2. E' consigliata la vaccinazione antirabbica precontagio di gatti, furetti e altri animali da compagnia appartenenti a specie sensibili presenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e della Provincia di Belluno e di altri territori della Regione Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio.
3. Al fine di accelerare le operazioni di vaccinazione dei cani di proprietà le Regioni e Province autonome, previo accordo con gli Ordini Veterinari Provinciali, possono avvalersi anche di veterinari liberi professionisti.
4. I costi relativi alla vaccinazione di cui al precedente articolo 1 e al presente articolo sono a carico dei proprietari degli animali.

Articolo 3

1. Gli animali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente ordinanza devono essere condotti al guinzaglio o comunque contenuti in funzione della specie e tenuti sempre sotto sorveglianza da parte dei detentori.

Nell'ambito del coordinamento di cui al successivo articolo 8 sono stabiliti i provvedimenti restrittivi atti a regolamentare la circolazione dei cani ivi compresa la pratica venatoria.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 1954 n. 320 recante "Regolamento di Polizia Veterinaria", nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e della Provincia di Belluno e in altri territori della Regione Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio, deve essere intensificata la lotta al randagismo e i cani arrabbiati devono essere immediatamente ricoverati presso i canili sanitari.

Articolo 4

1. Nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e della Provincia di Belluno e di altri territori della Regione Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio è fatto divieto, salvo per le persone appositamente incaricate e informate, di avvicinare e in qualsiasi modo venire a contatto con animali selvatici delle specie sensibili, in particolare con le volpi.

Articolo 5

1. È resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio degli animali domestici sensibili condotti al pascolo nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e della Provincia di Belluno e di altri territori della Regione Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio.

2. I costi relativi alla vaccinazione di cui al precedente comma 1 sono a carico dei proprietari degli animali.

Articolo 6

1. Nell'ambito del coordinamento di cui al successivo articolo 8 sono individuate le zone da sottoporre a campagna di vaccinazione orale delle volpi stabilendone l'ampiezza secondo le modalità previste dal Rapporto del Comitato Scientifico sulla Sanità Animale e il Benessere Animale della Commissione Europea riguardante "La vaccinazione orale delle volpi contro la rabbia" del 23 ottobre 2002. Nelle aree prive di efficaci barriere naturali le zone di vaccinazione dovranno essere calcolate con un raggio di almeno 50 chilometri a partire dal fronte di avanzamento della malattia. Per le modalità di spargimento delle esche si dovrà privilegiare il più possibile la diffusione mediante mezzo aereo.

Articolo 7

1. Le competenti Autorità Regionali e Provinciali, ivi incluse quelle i cui territori confinano con le zone interessate, intensificano l'attività di monitoraggio e sorveglianza degli animali selvatici. Tutte le volpi abbattute o trovate morte e gli altri animali selvatici sensibili rinvenuti morti o abbattuti perchè sospetti dovranno essere sottoposti a test per la diagnosi della rabbia.

2. In aggiunta al monitoraggio di cui al comma 1, dovrà essere valutata la possibilità di realizzare, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, un prelievo attivo della popolazione volpina.

Articolo 8

1. Nell'ambito dell'attività dell'Unità Centrale di Crisi di cui al decreto ministeriale 7 marzo 2008, è attivato un coordinamento tra le Regioni e Province Autonome interessate, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Centro di Referenza Nazionale per la rabbia, con il compito di definire i territori a rischio, le zone e le modalità di vaccinazione e eventuali ulteriori misure di controllo.

2. Il Centro di Referenza Nazionale per la rabbia predisponde e presenta al coordinamento di cui al comma 1, un piano triennale di eradicazione della rabbia da presentare per la richiesta di

cofinanziamento ~~comunitario~~ ai sensi della decisione del Consiglio 2009/470/CE del 25 maggio 2009.

3 .Le misure ~~previste dalla presente~~ Ordinanza verranno estese anche ad altre Regioni e Province autonome eventualmente coinvolte dalla diffusione della malattia e sulla base della situazione epidemiologica della malattia stessa.

4 .La vigilanza sull'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza è assicurata dai Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti in collaborazione con le Forze dell'Ordine.

Articolo 9

1.L' Ordinanza Ministeriale 12 ottobre 2009 recante misure urgenti per prevenire la diffusione della rabbia nella Provincia di Udine è abrogata.

La presente Ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per la registrazione e entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con validità di 24 mesi decorrenti dalla stessa data di pubblicazione.

26 NOV. 2009

Per il Ministro
Il Sottosegretario di Stato

Francesco Martini

[Signature]
IL DIRETTORE

presso nota di
"Visti" del Registro "Visti" del 23/11/2009

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il MINISTERO DELLA SALUTE



*Ministero del Lavoro, Salute
e delle Politiche Sociali*

**Dipartimento per la
sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la
sicurezza degli alimenti**

Direzione Generale

della Sanità animale e del Farmaco veterinario

Ufficio II - Sanità animale ed anagrafi: profilassi

pianificate e zoonosi, anagrafi degli animali

Ufficio III - Gestione operativa del Centro nazionale di
lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità
centrale di crisi

DELL'EX MINISTERO DELLA SALUTE

Roma



Alle Regioni e Province Autonome
Assessorato alla Sanità
Servizi Veterinari
LORO SEDI

E, p.c.
Al CRN per la Rabbia c/o IZS delle Venezie
SEDE

Agli II.ZZ.SS.
LORO SEDI

Alla FNOVI
All'ANMVI
Al SIVEMP
LORO SEDI

DGSA.II

Richiesta al Foglio del

OGGETTO:

Ordinanza ministeriale contingibile e urgente del
26 novembre 2009 recante misure per prevenire
la diffusione della rabbia nelle Regioni del nord
est italiano.

Si informa che a seguito dell'evoluzione della situazione epidemiologica riguardante la rabbia silvestre in Italia è stato necessario provvedere ad una nuova ordinanza ministeriale contingibile e urgente recante misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle Regioni del nord est italiano.

Detta O.M. del 26 novembre 2009 è stata registrata presso la Corte dei Conti ed è in fase di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Ritenendo di fare cosa gradita si trasmette copia della stessa O.M. e si coglie l'occasione per fornire le seguenti precisazioni.

"I cani, i gatti e i furetti al seguito di persone dirette anche temporaneamente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e della Provincia di Belluno e di altri territori della Regione Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica, secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato, almeno 21 giorni prima dell'arrivo e da non oltre 11 mesi" (Art. 1, comma 1). Per opportunità operative e per una più chiara e immediata informazione si chiarisce che al momento quanto disposto dal citato comma deve essere applicato dai cittadini che si recano (o si recheranno) con animali al seguito verso il territorio delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per quanto riguarda la validità della vaccinazione si precisa che il periodo massimo di 11 mesi si applica ai vaccini la cui validità indicata dal produttore è di un anno. Per quanto

riguarda invece i vaccini la cui validità indicata dai produttori è di 24 mesi ovvero 36 mesi si specifica che il periodo da tener presente è rispettivamente di 23 mesi e 35 mesi.

“ I cani di proprietà di persone residenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e della Provincia di Belluno e di altri territori della Regione Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica precontagio secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato” (Art. 2- comma 1) . Si rappresenta che nell'ambito del coordinamento di cui all'art. 8 dell'OM stessa sono state definite come aree di vaccinazione obbligatoria dei cani di proprietà l'intero territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, gli interi territori delle Province autonome di Trento e Bolzano, l'intero territorio della Provincia di Belluno, parte nord delle Province di Treviso e Vicenza, parte est della Provincia di Venezia; sulla base della valutazione del rischio dette aree saranno estese a comprendere interamente le Province di Venezia, Padova, Vicenza, Treviso e Verona.

“Nell'ambito del coordinamento di cui al successivo articolo 8 sono stabiliti i provvedimenti più restrittivi atti a regolamentare la circolazione dei cani ivi compresa la pratica venatoria” (Art. 3 -- comma 2). Si informa che il coordinamento di cui all'art. 8 dell'OM ha richiesto alle Autorità delle Regioni e Province Autonome di disporre il divieto della caccia con il cane nei territori ricompresi nelle aree di vaccinazione nonché della circolazione dei cani, ancorchè condotti al guinzaglio, nei territori degli ambiti agro-silvo-pastorali. Ciò sia per ridurre il rischio di far contrarre la malattia a questi cani, sia di eliminare l'effetto di dispersione delle volpi causato dalla presenza dei cani circolanti nelle zone a rischio. Su questa misura la scrivente Direzione generale fa un esplicito richiamo al senso di responsabilità dei cittadini sia impegnati nella pratica venatoria, sia interessati ad altre attività anche ludiche che prevedono o possono prevedere la presenza di cani al seguito.

“E resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio degli animali domestici sensibili condotti al pascolo nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e della Provincia di Belluno e di altri territori della Regione Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio” (Art. 5 – comma 1). Fermo restando l'obbligo di vaccinazione degli animali domestici sensibili condotti al pascolo nei territori interessati si specifica che detto obbligo riguarda sia gli animali condotti al pascolo in provenienza da altri territori sia quelli condotti al pascolo residenti all'interno dei territori interessati ivi compresi quelli dei cosiddetti greggi vaganti. Per i greggi vaganti si fa presente che la movimentazione potrà essere autorizzata a condizione che vengano vaccinati anche i cani al seguito. Inoltre si fa presente che, considerata la necessità di garantire le operazioni di ricerca delle persone disperse, sarà autorizzato l'uso dei cani da soccorso se vaccinati ai sensi della presente nota. Considerati inoltre gli ultimi casi verificatisi si ritiene necessario che vengano sottoposti a vaccinazione antirabbica precontagio anche gli animali sensibili che non sono condotti al pascolo ma le cui modalità di allevamento non siano tali da escludere il contatto con animali selvatici sensibili.

Nel raccomandare la più scrupolosa applicazione delle misure previste dalla O.M. in oggetto e di tutte le disposizioni impartite dalle Autorità sanitarie regionali e locali, si raccomanda la più ampia diffusione della stessa e la massima vigilanza sulla corretta esecuzione degli adempimenti ivi previsti.

Infine si informa che a far data dalla pubblicazione in G.U. della presente Ordinanza la precedente Ordinanza del 12 ottobre 2009 sarà abrogata.

Ringraziando per la cortese attenzione, si resta a disposizione per ogni eventuale informazione.

IL DIRETTORE GENERALE

